SHK | CSHE | CSSU | CSSA

Schweizerische Hochschulkonferenz Conférence suisse des hautes écoles Conferenza svizzera delle scuole universitarie Conferenza svizra da las scolas autas

CONSIGLIO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE Riunione del 27 febbraio 2020

Raccomandazione del Consiglio delle scuole universitarie per l'accesso dei candidati stranieri agli studi di medicina in Svizzera del 27 febbraio 2020)

- I. Per quanto concerne l'accesso agli studi di medicina sono equiparati ai cittadini svizzeri:
 - a) i cittadini del Principato del Liechtenstein;
 - b) gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
 - c) i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia che possiedono un permesso di dimora UE/AELS in Svizzera con la menzione «attività lucrativa» e possono attestare lo svolgimento di un'attività lavorativa strettamente legata allo studio della medicina (art. 9 cpv. 3 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC] con l'UE). Per attività lavorativa strettamente legata allo studio della medicina si intende un'attività lucrativa di almeno un anno svolta in Svizzera in una delle professioni di cui all'articolo 2 della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed);
 - d) i figli, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein che possiedono un permesso di dimora in Svizzera in qualità di membro di famiglia di un cittadino UE/AELS in Svizzera con la menzione «ricongiungimento familiare» (art. 3 cpv. 6 allegato I ALC);
 - e) gli stranieri domiciliati in Svizzera secondo gli articoli 23–26 del Codice civile svizzero (CC);
 - 1. che dispongono ininterrottamente da almeno cinque anni di un permesso di dimora in Svizzera con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno;
 - che possiedono un attestato svizzero di maturità o un attestato di maturità cantonale riconosciuto a livello svizzero (secondo l'ordinanza del 15 febbraio 1995 e il regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del 16 gennaio 1995 concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità);
 - 3. che possiedono uno dei seguenti attestati:
 - un attestato federale di maturità professionale,
 - un attestato di maturità professionale del Liechtenstein riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
 - un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale,
 - l'attestato che dimostra il superamento dell'esame complementare (secondo l'ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un

- attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali);
- 4. che sono sposati con un cittadino svizzero o che vivono in un'unione domestica registrata con un cittadino svizzero;
- 5. il cui coniuge o partner registrato ha un permesso di domicilio in Svizzera;
- 6. il cui coniuge o partner registrato è domiciliato in Svizzera da almeno cinque anni e dispone ininterrottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno;
- f) gli stranieri domiciliati in Svizzera secondo gli articoli 23–26 del Codice civile svizzero (CC) da almeno due anni:
 - 1. i cui genitori hanno un permesso di domicilio in Svizzera,
 - 2. i cui genitori sono domiciliati in Svizzera da almeno cinque anni e dispongono ininterrottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno;
- g) i figli di persone con statuto diplomatico in Svizzera (carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri di tipo «B», «C» e «D blu»);
- h) i rifugiati riconosciuti dalla Svizzera.
- II. Si applicano le seguenti condizioni:
 - a) la data di scadenza corrisponde sempre al termine per l'iscrizione agli studi di medicina stabilito da swissuniversities;
 - b) gli stranieri di cui al punto I lettere a—h devono inviare i documenti che attestano il diritto di accedere agli studi di medicina entro il termine per l'iscrizione. L'attestato che dà accesso agli studi superiori (punto I lett. e n. 2 e 3) può essere presentato successivamente.
- III. Sono fatte salve le condizioni generali di ammissione dell'università scelta dal candidato.
- IV. La raccomandazione del Consiglio delle scuole universitarie del 19 novembre 2015 è abrogata.